

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- * Regolamento (CE) n. 1587/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni 1
 - Regolamento (CE) n. 1588/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7
 - * Regolamento (CE) n. 1589/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi 9
 - * Regolamento (CE) n. 1590/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 504/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 11
 - * Regolamento (CE) n. 1591/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1709/84 relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofrutticoli trasformati che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione 14
 - * Regolamento (CE) n. 1592/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 1556/96 che istituisce un regime di titoli d'importazione per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi 15
 - * Regolamento (CE) n. 1593/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1764/86 per quanto riguarda i requisiti qualitativi minimi per i prodotti trasformati a base di pomodori nel quadro del regime di aiuti alla produzione 17

Prezzo: 19,50 ECU

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1594/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'importo dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche	19
* Regolamento (CE) n. 1595/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e che stabilisce talune modalità specifiche per il rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per il riso originario degli Stati ACP	21
Regolamento (CE) n. 1596/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	25
Regolamento (CE) n. 1597/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	27
Regolamento (CE) n. 1598/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	29
Regolamento (CE) n. 1599/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	30
Regolamento (CE) n. 1600/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98	33
Regolamento (CE) n. 1601/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98	34
Regolamento (CE) n. 1602/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1445/98	35
Regolamento (CE) n. 1603/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1564/98	36
Regolamento (CE) n. 1604/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.....	37
Regolamento (CE) n. 1605/98 della Commissione, del 23 luglio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	39
* Direttiva 98/51/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾	43

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- * **Direttiva 98/54/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE e che abroga la direttiva 75/84/CEE ⁽¹⁾** 49
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/468/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1998, riguardante una domanda di deroga presentata dal Granducato di Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 51

98/469/CE, CECA, Euratom:

- * **Decisione n. 2/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, del 30 giugno 1998, che adotta le modifiche del protocollo n. 3 dell'accordo europeo, contenute nella decisione n. 1/97 del comitato misto nel quadro dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra** 53

Commissione

98/470/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 luglio 1998, recante modalità d'applicazione della direttiva 89/662/CEE del Consiglio per quanto riguarda le informazioni essenziali relative ai controlli veterinari ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1741]** 54

98/471/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 luglio 1998, che stabilisce i settori prioritari del piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati partecipanti, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno, oggetto della decisione 92/481/CEE del Consiglio (programma Karolus) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2012]** 62

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1587/98 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 1998**

che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando la dichiarazione allegata al trattato sull'Unione europea e relativa alle regioni ultraperiferiche della Comunità;

considerando le difficoltà in cui versa il settore della pesca nell'Unione europea, acute in particolare dai costi del trasporto dei prodotti alieutici ai mercati a causa della lontananza e dell'isolamento delle regioni ultraperiferiche;

considerando che il Consiglio, con decisioni 89/687/CEE ⁽⁴⁾, 91/314/CEE ⁽⁵⁾ e 91/315/CEE ⁽⁶⁾, ha istituito programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), delle isole Canarie (Poseican), nonché di Madera e delle Azzorre (Poseima), i quali rientrano nel quadro della politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche e definiscono le linee generali delle soluzioni da applicare per tener conto della peculiarità di tali regioni e dei condizionamenti che ne ipotecano lo sviluppo;

considerando il successo di azioni analoghe già attuate;

considerando che tali regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti a causa della posizione ultraperiferica delle regioni medesime;

che, per mantenere la competitività di taluni prodotti della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, quest'ultima ha attuato nel settore alieutico azioni intese a compensare tali costi supplementari per il 1992 e il 1993; che a tali azioni ha fatto seguito, nel 1994 e nel periodo 1995-1997, l'adozione dei regolamenti (CE) n. 1503/94 ⁽⁷⁾ e (CE) n. 2337/95 ⁽⁸⁾; che si è ravvisata la necessità di prevedere, a decorrere dal 1998, la proroga del regime di compensazione dei costi supplementari di taluni prodotti della pesca (tonno e specie demersali per le Azzorre; tonno, pesce sciabola nero e sgombro per Madera; tonno, sardina, sgombro, prodotti dell'acquacoltura, cefalopodi, sogliola e orata per le isole Canarie, gamberetti per la Guiana, tonno e pesce spada per la Riunione) in materia di trasformazione e commercializzazione; che occorre pertanto adottare misure per il proseguimento delle azioni di cui sopra;

considerando l'importanza socioeconomica della pesca artigianale e costiera nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea;

considerando la necessità di una razionalizzazione dello sforzo di pesca, in vista della buona gestione delle riserve, in particolare tenendo conto della ricerca di alta qualità tecnica a tale riguardo effettuata da varie istituzioni scientifiche delle regioni ultraperiferiche,

considerando che ai fini della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche di queste regioni è necessario rispettare la normativa comunitaria in materia, in particolare per quanto riguarda il dipartimento francese della Guiana, il divieto di pesca dei gamberetti nelle acque profonde meno di 30 metri, nonché prevedere la possibilità di modulare, se del caso, gli importi previsti per le varie specie in base alle rispettive condizioni di smercio e caratteristiche,

⁽¹⁾ GU C 292 del 26. 9. 1997, pag. 5 e GU C 125 del 23. 4. 1998, pag. 18.

⁽²⁾ GU C 34 del 2. 2. 1998.

⁽³⁾ GU C 73 del 9. 3. 1998, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 162 del 30. 6. 1994, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU L 236 del 5. 10. 1995, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione (le specie di cui trattasi figurano nell'allegato), a causa del carattere ultraperiferico di questi territori.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda le Azzorre, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel pagamento dei seguenti importi:

- a) 177 ecu per tonnellata di tonno per una quantità massima di 10 000 t all'anno consegnate all'industria locale;
- b) 455 ecu per tonnellata di specie demersali per una quantità massima di 3 500 t all'anno.

2. Per quanto riguarda Madera, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel pagamento dei seguenti importi:

- a) 184 ecu per tonnellata di tonno per una quantità massima di 5 000 t all'anno consegnate all'industria locale;
- b) 242 ecu per tonnellata di pesce sciabola nero per una quantità massima di 1 800 t all'anno;

c) 116 ecu per tonnellata di sgombri per una quantità massima di 2 000 t all'anno consegnate all'industria locale.

3. Per quanto riguarda le Canarie, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel pagamento dei seguenti importi:

- a) 152 ecu per tonnellata di tonno destinato ad essere commercializzato allo stato fresco, per una quantità massima di 11 320 t all'anno;
- b) 56 ecu per tonnellata di tonno congelato per una quantità massima di 1 000 t all'anno;
- c) 56 ecu per tonnellata di sardine e sgombri destinati alla congelazione, per una quantità massima di 4 000 t all'anno;
- d) 105 ecu per tonnellata di sardine e sgombri destinati alla trasformazione, per una quantità massima di 12 100 t all'anno;
- e) 563 ecu per tonnellata di prodotti dell'acquacoltura, per una quantità massima di 1 300 t all'anno;
- f) 110 ecu per tonnellata di prodotti di cefalopodi, sogliole e orate, per una quantità massima di 25 000 t all'anno.

4. Per quanto riguarda la Guiana, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel pagamento di 1 102 ecu per tonnellata di gamberetti, per una quantità massima di 4 200 t all'anno.

5. Per quanto riguarda la Riunione, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel pagamento di 1 000 ecu per tonnellata di tonno e pesce spada commercializzati allo stato fresco per una quantità massima di 1 000 tonnellate all'anno.

6. Secondo la procedura di cui all'articolo 4, la Commissione può modulare gli importi previsti per le varie specie in base alle rispettive condizioni di smercio e caratteristiche, nell'ambito delle disposizioni finanziarie globali fissate in ognuno dei paragrafi da 1 a 5.

Articolo 3

I destinatari delle azioni previste dal presente regolamento sono i produttori, proprietari di pescherecci registrati nei porti delle regioni di cui all'articolo 1 che esercitano la loro attività in dette regioni, ovvero le organizzazioni di produttori, nonché gli operatori del settore della trasformazione, sui quali ricadono i costi supplementari gravanti sullo smercio dei prodotti a causa del carattere ultraperiferico delle regioni produttrici.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾.

Articolo 5

Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽²⁾. Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

Articolo 6

Entro il 1° giugno 2001, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione delle misure previste dal presente regolamento, se del caso, corredata da proposte relative alle misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. RUTTENSTORFER

ALLEGATO

I. AZZORRE

Sparidae

Dorade — Spidstandet blankesten — Meerbrassen — Sea bream — Besugo — Pilkkupagelli — Λιθρίνι — Rovello — Zeebrasem — Goraz — Havsruda

Specie: *Pagellus Bogaraveo*

Berycidae

Béryx — Berycider — Schleimköpfe — Red bream — Palometa roja — Limapää — Μπέρυξ — Berice rosso — Slijmkop — Imperador — Beryxfisk

Specie: *Berycidae*, *Beryc decadactylus*

Ariidae

Poisson-chat — Havmaller — Kreuzwelse — Sea catfish — Bagres marinos — Merimonna — Γατόψαρο — Pescigatto di mare — Zeemeervallen — Gata — Toppsegelmal

Specie: *Ariidae*

Trichiuridae

Sabre — Hårhale — Haarschwänze — Scabbardfish — Peces sable — Huotrakala — Σπαθόψαρο — Pesci sciabola — Haarstaarten — Peixes-espada e lírios — Hårstjärt

Specie: *Trichiuridae*

Thunnidae

Thon — Tunfisk — Thunfish — Tuna — Atún — Tonnikala — Τόνος — Tonno — Tonijn — Tunídeos — Tonfisk

Specie: *Thunnus alalunga*, *Thunnus albacares*, *Thunnus thynnus*, *Thunnus obesus*, *Katsuwonus pelamis*

II. MADERA

Trichiuridae

Sabre — Sort sabelfisk — Kurzflossen — Black scabbardfish — Sable negro — Huotrakala — Σπαθόψαρο — Pesce sciabola nero — Zwarte haarstaartvis — Peixe-espada preto — Hårstjärt

Specie: *Aphanopus carbo*

Scombridae

Maquereau — Spansk makrel — Makrele — Mackerel — Caballa — Makrilli — Σκουμπρί — Sgombro — Makreel — Cavala — Makrill

Specie: *Scomber japonicus*

Thunnidae

Thon — Tunfisk — Thunfish — Tuna — Atún — Tonnikala — Τόνος — Tonno — Tonijn — Tunídeos — Tonfisk

Specie: *Thunnus alalunga*, *Thunnus albacares*, *Thunnus thynnus*, *Thunnus obesus*, *Katsuwonus pelamis*

III. ISOLE CANARIE

Thunnidae

Thon — Tunfisk — Thun — Tuna — Atún — Tonnikala — Τόνος — Tonno — Tonijn — Tunídeos — Tonfisk

Specie: *Thunnus alalunga*, *Thunnus albacares*, *Thunnus thynnus*, *Thunnus obesus*, *Katsuwonus pelamis*

Clupeidae

Sardine — Sardin — Sardine — Pilchard — Sardina — Sardiini — Σαρδέλα — Sardina — Sardinien — Sardinha — Sardin

Specie: *Sardina pilchardus*

Soleidae

Sole — Tunge — Gemeine Seezunge — Sole — Lenguado — Kielikampela — Γλώσσα — Sogliola — Tong — Linguado — Tunga

Specie: *Solea vulgaris*, *Dicologlossa cuneata*

Sparidae

Dorade — Guldbrasen — Goldbrasse — Gilt-head seabream — Dorada — Pilkkupagelli — Λιθρίνι — Pagro — Goudbrasem — Dourada — Havsruda

Specie: *Sparus aurata*

Moronidae

Bar — Almindelig bars — Wolfsbarsch — European seabass — Lubina — Meribassi — Λαβράκι — Spigola — Zeebaars — Robalo — Havsabborre

Specie: *Dicentrarchus labrax*

Loliginidae

Calamar — Tiarmet blæksprutte — Kalmar — Squid — Calamar — Kalmari — Καλαμάρι — Calamaro — Pijlinktvis — Lula — Kalmar

Specie: *Loligo vulgaris*

Octopodidae

Poulpe — En art ottearmet blæksprutte — Krake — Octopus — Pulpo — Meritursas — Χαπόδι — Polpo — Achtarm — Polvo — Åttaarmad bläckfisk

Specie: *Octopus vulgaris*

Sepiidae

Seiche — Sepiablæksprutte — Tintenfisch — Cuttlefish — Sepia — Seepia — Σουπιά — Seppia — Inktvis — Choco — Tioarmad bläckfisk

Specie: *Sepia officinalis*, *Sepia bertheloti*

Ommastrephidae

Calamar — En art tiarmet blæksprutte — Pfeilkalmar — Flying squid — Pota-Kalmari — Καλαμάρι — Totano — Grote pijlinktvis — Pota europeia — Bläckfisk

Specie: *Todarodes sagittarus*

Sparidae

Denté — Tandbrasen — Zahnbrasse — Dentex — Dentón — Hammasahven — Συναγρίδα — Dentice — Tandbrasem — Capatão legítimo — Tandbraxen

Specie: *Dentex* spp.

Scombridae

Maquereau — Almindelig makrel — Makrele — Mackerel — Caballa — Makrilli — Σκουμπρί — Sgombro — Makreel — Sarda — Makrill

Specie: *Scomber* spp.

Bothidae

Turbot — Pighvar — Steinbutt — Turbot — Rodaballo — Piikkikampela — Καλακάνι — Rombo — Tarbot — Pregado — Piggvar

Specie: *Psetta maxima*

IV. LA RIUNIONE

Thunnidae

Thon — Tongol tun — Thunfisch — Tuna — Atún — Tonnikala — Τόνος — Tonno — Tongoltonijn — Atum tongol — Tonfisk

Specie: *Thunnus alalunga*, *Thunnus albacares*, *Thunnus obesus*, *Thunnus maccoyii*

Xyphiidae

Espadon — Sværdfisk — Schwertfisch — Swordfish — Pez espada — Miekkakala — Ξιφίας — Pesce spada — Zwaardvis — Espadarte — Sværdfisk

Specie: *Xipbias gladius*

V. GUIANA

Aristeidae

Crevette — En art reje — Atlantische Rote Riesengarnele — Scarlet Shrimp — Carabinero — Katkarapu — Γαρίδα — Gambero rosso — Rode reuzengarnaal — Carabineiro cardeal — Råkor

Specie: *Plesiopenaeus edwardsianus*

Penaeidae

Crevette — En art reje — Atlantische Rote Riesengarnele — Prawn — Langostino — Katkarapu — Γαρίδα — Gambero — Rode reuzengarnaal — Carabineiro cardeal — Råkor

Specie: *Solenocera acuminata*, *Penaeus subtilis*, *Penaeus brasiliensis*

REGOLAMENTO (CE) N. 1588/98 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	066	53,2
	999	53,2
0709 90 70	052	52,3
	999	52,3
0805 30 10	382	61,5
	388	68,8
	524	76,5
	528	68,3
	999	68,8
0806 10 10	052	128,2
	400	312,5
	600	97,0
	624	110,2
	999	162,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	72,0
	400	85,3
	508	106,3
	512	78,1
	524	88,8
	528	79,9
	800	210,4
	804	113,2
	999	104,3
	0808 20 50	052
388		99,3
512		91,0
528		79,8
999		95,7
0809 10 00	052	210,5
	064	115,9
	066	111,6
	999	146,0
0809 20 95	052	394,0
	061	260,9
	064	208,0
	400	287,8
	404	365,2
	616	235,2
	999	291,8
0809 40 05	052	137,0
	064	92,0
	066	106,5
	624	252,3
	999	147,0

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1589/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/98⁽⁴⁾, stabilisce le modalità d'applicazione nel caso di uno scambio nell'ammissibilità delle superficie; che occorre semplificare e rendere meno rigide tali modalità;

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 stabilisce le condizioni di ammissibilità delle superfici seminate a coltivazione mista di cereali, semi oleosi e piante proteiche;

considerando che in Finlandia i piselli da foraggio sono seminati tradizionalmente in coltivazione mista con i cereali per motivi agronomici; che il raccolto misto così ottenuto è composto principalmente di piselli da foraggio; che è quindi opportuno considerare le superfici suddette come superfici coltivate a piante proteiche;

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 dispone che i produttori di colza e ravizzone possano fruire dei pagamenti compensativi soltanto se utilizzano sementi di qualità e varietà specificate;

considerando che i produttori possono d'ora in poi disporre di nuove varietà di colza e ravizzone che soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti; che tali varietà dovrebbero essere inserite nell'elenco apposito;

considerando che occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 658/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato congiunto di gestione per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 20. 6. 1998, pag. 23.

Il regolamento (CE) n. 658/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. I casi di cui al quarto comma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono quelli in cui il produttore è in grado di fornire ragioni pertinenti e obiettive per scambiare terreni non ammissibili con terreni ammissibili nella sua azienda, a condizione che lo Stato membro abbia verificato che altri motivi validi non ostino a tale scambio, in particolare per quanto riguarda i rischi per l'ambiente. In nessun caso tale scambio può determinare un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi dell'azienda. Gli Stati membri predispongono un sistema di notifica preventiva e di approvazione di tali scambi.

Gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano comprendente un elenco dei criteri con cui sono stati approvati gli scambi e la prova che la superficie totale dei terreni ammissibili non è aumentata in seguito a tali scambi.»

2) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) è aggiunto il testo seguente:

«tuttavia in Finlandia, quando vengono seminati cereali mescolati a piante proteiche, il pagamento compensativo per le piante proteiche viene concesso, a richiesta dell'interessato, a condizione che quest'ultimo dimostri alle autorità competenti che la coltura delle piante proteiche è predominante nella coltura mista.»

3) L'allegato II è modificato come segue:

a) sono aggiunte le seguenti varietà:

«Bruno, Colstar, Corigan, Ermes, Phoenix, Renoir, VDH1460-88»;

b) anziché «Sheyenne» leggesi «Cheyenne».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1998/1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1590/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 504/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1491/97 ⁽⁴⁾, reca all'articolo 1, paragrafo 2, la definizione dei prodotti che possono beneficiare del regime di aiuti alla produzione e la definizione di alcuni termini connessi; che, alla luce dell'esperienza acquisita, alcune di queste definizioni risultano inadatte, in particolare ai fini del controllo del diritto all'aiuto, quando i prodotti che possono beneficiare del regime di aiuti vengono utilizzati nella stessa unità di trasformazione per la fabbricazione di miscele di frutti o di salse preparate; che è pertanto necessario apportare i debiti chiarimenti precisando le definizioni esistenti e aggiungendo le definizioni relative alle miscele di frutti e alle salse preparate, ottenute dai suddetti prodotti;

considerando che, in conseguenza di detto adattamento delle definizioni, è necessario precisare ulteriormente le disposizioni del regolamento (CE) n. 504/97 concernenti le informazioni comunicate dai trasformatori, le domande di aiuto, i controlli, le sanzioni e le comunicazioni alla Commissione, in modo da poter seguire e controllare la trasformazione e l'utilizzazione dei prodotti che beneficiano del regime di aiuti alla produzione per la fabbricazione di miscele di frutti e di salse preparate;

considerando che la data di inizio della campagna di commercializzazione dei fichi secchi, fissata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del precitato regolamento, deve essere posticipata al 1° agosto per coincidere con l'effettivo periodo di commercializzazione di tali prodotti;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento fissa i quantitativi massimi che possono formare oggetto di clausole aggiuntive in forma di percentuale dei quantitativi inizialmente previsti nei contratti; che, al fine di rendere il regime più flessibile, occorre portare detta percentuale al 30 % per tutti i prodotti;

considerando che, per quanto riguarda taluni succhi di pomodoro, il mercato richiede un prodotto contenente un'esigua quantità di bucce e semi; che, per conformarsi a tale esigenza, è opportuno adattare la definizione del prodotto in questione; che, per i fiocchi di pomodoro, occorre apportare talune modifiche tecniche onde distinguere questo prodotto dai pomodori essiccati;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione del settore dei prodotti trasformati, è opportuno rafforzare le disposizioni concernenti la presentazione della domanda di aiuto alla produzione, in particolare il rispetto del prezzo minimo da pagarsi prima della presentazione della domanda stessa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 504/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è modificato come segue:

a) alla lettera a), è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, i suddetti prodotti destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera q) sono condizionati in idonei contenitori;»

b) alla lettera b), è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, i suddetti prodotti destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera q) sono condizionati in idonei contenitori;»

c) alla lettera i), è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, i suddetti prodotti destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera r) sono condizionati in idonei contenitori;»

d) la lettera j) è sostituita dal testo seguente:

«j) *fiocchi di pomodoro*: i fiocchi ottenuti dall'essiccazione dei pomodori, previamente tagliati a fettine o a dadini, condizionati in idonei contenitori e compresi nel codice NC ex 0712 90 30;»

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 27.

- e) alla lettera k) è aggiunta la frase seguente:
- «Tuttavia, talune preparazioni di succo, aventi un tenore di estratto secco uguale o superiore al 7 %, possono contenere bucce e semi fino ad un massimo del 4 % del peso del prodotto;»
- f) è aggiunta la seguente lettera q):
- «q) *miscele di frutti*: le miscele di frutti, interi o in pezzi, che hanno subito un trattamento termico, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, il cui peso netto sgocciolato è costituito per il 60 % almeno da prodotti di cui alle lettere a) e b), e fabbricate durante il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 nello stesso stabilimento in cui sono fabbricati i prodotti di cui alle lettere a) e b) utilizzati;»
- g) è aggiunta la seguente lettera r):
- «r) *salse preparate*: le preparazioni speciali a base di pomodori ottenute mescolando pomodori pelati non interi conservati di cui alla lettera i) oppure concentrato di pomodoro di cui alla lettera l) con altri prodotti di origine vegetale o animale, eccetto i pomodori freschi, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, il cui peso netto totale è costituito per il 60 % almeno da prodotti di cui alle lettere i) o l) e la cui componente di pomodori è compresa nei codici NC ex 2002 10 10, ex 2002 90 31 o ex 2002 90 39, e fabbricate durante il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 nello stesso stabilimento in cui sono fabbricati i prodotti di cui alle lettere i) e l) utilizzati.»
- 2) All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
- «b) dal 1° agosto al 31 luglio per i fichi secchi compresi nel codice NC ex 0804 20 90;»
- 3) All'articolo 3, è inserito il numero 1 all'inizio del primo capoverso ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:
- «2. I trasformatori che intendono utilizzare prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), i) e l), che possono beneficiare del regime di aiuti, per la fabbricazione di miscele di frutti o di salse preparate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, rispettivamente lettere q) e r), comunicano alle autorità competenti degli Stati membri, prima dell'inizio della campagna corrispondente, la composizione dei prodotti che intendono fabbricare, specificando il peso netto di ciascun ingrediente. Detta composizione non può essere modificata dopo l'inizio della campagna di cui trattasi.
- Tuttavia, per la campagna 1998/1999, tali informazioni devono essere trasmesse alle autorità competenti degli Stati membri al più tardi un mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.»
- 4) All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:
- «nelle comunicazioni, le quantità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), i) e l), utilizzate per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere q) e r), sono indicate separatamente; nelle comunicazioni di cui alla lettera a), punto ii), le quantità di prodotti ottenuti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere q) e r) sono indicate separatamente, ripartite secondo i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), i) e l) utilizzati.»
- 5) All'articolo 6, è aggiunto il seguente paragrafo 6:
- «6. Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione, al più tardi il 15 aprile precedente l'inizio della campagna, le quantità previste nei contratti preliminari, ripartite per categorie di prodotti.»
- 6) All'articolo 7, paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
- «Le clausole devono avere ad oggetto non più del 30 % dei quantitativi inizialmente previsti nei contratti.»
- 7) All'articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo 6:
- «6. Per quanto riguarda i pomodori, gli Stati membri interessati notificano alla Commissione, al più tardi 60 giorni dopo il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti, i quantitativi previsti nei contratti, ripartiti per categorie di prodotti.»
- 8) All'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), è aggiunta la frase seguente:
- «tali informazioni devono essere fornite separatamente per i quantitativi di materie prime e per i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), i) e l), utilizzati per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere q) e r).»
- 9) All'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
- «La domanda di aiuto è ricevibile soltanto se il prezzo minimo è stato interamente pagato per la totalità della materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto finito che forma oggetto della domanda di aiuto.»

10) All'articolo 12, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Per i prodotti trasformati a base di pomodori, se la condizione prevista al comma precedente non è soddisfatta, i quantitativi ammissibili all'aiuto sono determinati applicando il disposto del comma precedente a ciascuno dei prodotti finiti ottenuti dal trasformatore, per i quali sono soddisfatte le altre condizioni per la concessione dell'aiuto.»

11) All'articolo 14, è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Per quanto riguarda le materie prime e le quantità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), i) e l), utilizzati per la fabbricazione delle miscele di frutti e delle salse preparate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere q) e r), il trasformatore tiene un apposito registro nel quale figurano almeno le informazioni previste al paragrafo 1, lettere da a) a d).

Inoltre, nel suddetto registro devono figurare i seguenti dati:

- a) le quantità di miscele di frutti e di salse preparate ottenute giornalmente, ripartite secondo la composizione di detti prodotti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2;
- b) le quantità e i prezzi delle miscele di frutti e delle salse preparate che escono dallo stabilimento del trasformatore, per partita, con l'indicazione del destinatario. Queste voci possono essere registrate mediante riferimento ai documenti giustificativi, ove questi contengano i dati di cui trattasi;
- c) le partite di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), i) e l), acquistate ed immesse giornalmente nello stabilimento, con l'indicazione del fornitore.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

12) All'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Per gli eventuali prodotti trasformati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere q) ed r), oltre ai controlli previsti dal presente articolo, le autorità competenti effettuano sopralluoghi frequenti e senza preavviso, in funzione dei quantitativi di prodotti che possono beneficiare dell'aiuto utilizzati nelle preparazioni di cui trattasi, e comunque almeno una volta al mese durante il periodo della trasformazione.»

13) All'articolo 16, è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Fatto salvo il disposto dell'articolo 11, paragrafo 5, se la domanda di aiuto viene presentata dopo la scadenza del termine ultimo previsto da detto articolo, l'aiuto è ridotto del 20 % per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Se il ritardo è superiore a due mesi, non viene versato alcun aiuto.»

14) All'articolo 17, punto 2):

— alla lettera e) è aggiunto il seguente punto vii):

«vii) il tenore medio di estratto secco solubile dei pomodori destinati alla fabbricazione di concentrato di pomodoro.»;

— sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

- «f) i dati di cui alle precedenti lettere da a) ad e) devono comprendere le quantità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), i) e l) utilizzati per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere q) ed r);
- b) la quantità totale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere q) ed r), ripartita tra i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), i) e l) utilizzati per la loro fabbricazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1591/98 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 1709/84 relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofrutticoli trasformati che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1590/98 ⁽⁴⁾, ha stabilito, all'articolo 1, paragrafo 2, la definizione dei prodotti che beneficiano del regime di aiuto alla produzione;

considerando che con il succitato regolamento (CE) n. 1590/98 sono state modificate alcune definizioni, in particolare quelle del succo di pomodoro; che alla luce di tali modifiche è opportuno stabilire un tasso di riduzione dell'aiuto, calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96, per certi tipi di succhi di pomodoro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione**Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione ⁽⁵⁾ è modificato come segue:

1) all'articolo 4:

— al paragrafo 1, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto — previa applicazione di uno dei coefficienti di cui all'allegato V — del 4 % nel caso di alcuni preparati di concentrato con un tenore di sostanza secca non superiore al 18 % e contenenti una percentuale di bucce e semi pari al massimo al 4 % in peso del prodotto.»;

— il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i succhi di pomodoro con un tenore di sostanza secca pari o superiore al 7 % e con un tenore di bucce e semi pari al massimo al 4 %, in peso del prodotto, l'importo dell'aiuto è ridotto del 4 %.»;

2) nell'allegato V, la parte II è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1592/98 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1998
recante modifica del regolamento (CE) n. 1556/96 che istituisce un regime di
titoli d'importazione per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CE) n. 1556/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 947/98 ⁽⁴⁾, ha istituito un regime di titoli d'importazione per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi e ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti a tale regime;
considerando che dall'esame della situazione del mercato dei prodotti considerati risulta opportuno modificare l'elenco dei prodotti sottoposti a tale regime, sopprimendo l'obbligo della presentazione di titoli per i limoni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1556/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 132 del 6. 5. 1998, pag. 11.

ALLEGATO«*ALLEGATO*»

Codici NC	Periodi	Designazioni delle merci
ex 0707 00 05	1° novembre-30 aprile	Cetrioli
ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	1° dicembre-31 maggio	Arance
ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	1° novembre-fine febbraio	Mandarini, compresi tangerini, satsuma, wilkings e altri ibridi di agrumi»

REGOLAMENTO (CE) N. 1593/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1764/86 per quando riguarda i requisiti qualitativi minimi per i prodotti trasformati a base di pomodori nel quadro del regime di aiuti alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2201/96, i quantitativi prodotti nel rispetto del prezzo minimo sono presi in considerazione ai fini della ripartizione delle quote tra imprese di trasformazione, tra Stati membri e tra gruppi di prodotti; che i quantitativi prodotti al di là della quota, nel rispetto del prezzo minimo, nel corso di una campagna, vengono presi in considerazione per la fissazione della quota per la campagna successiva; che occorre quindi assoggettare i prodotti trasformati ottenuti da tali quantitativi agli stessi requisiti qualitativi minimi prescritti per i prodotti ottenuti dai quantitativi che rientrano nella quota e che beneficino di un aiuto alla produzione;

considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1590/98 ⁽⁴⁾, i quantitativi fuori quota per i quali è stato rispettato il prezzo minimo devono essere indicati nei contratti di trasformazione;

considerando che l'esperienza acquisita nel settore della trasformazione del pomodoro dimostra che taluni requisiti qualitativi minimi devono essere rinforzati per il succo di pomodoro;

considerando che il comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

Il regolamento (CEE) n. 1764/86 della Commissione ⁽⁵⁾ è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«regolamento (CEE) n. 1764/86 della Commissione, del 27 maggio 1986, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per i prodotti trasformati a base di pomodori nel quadro del regime di aiuti alla produzione»;

2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare i prodotti a base di pomodori, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione ^(*), per:

- a) i prodotti soggetti a quota, che beneficino dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96;
- b) i prodotti a base di pomodori fuori quota, consegnati nel quadro dei contratti di trasformazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 504/97, per i quali è stato rispettato il prezzo minimo.

^(*) GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.»

3) All'articolo 2, i termini «del regolamento (CEE) n. 1599/84» sono sostituiti dai termini «del regolamento (CE) n. 504/97».

4) All'articolo 3, secondo trattino, i termini «all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1599/84» sono sostituiti dai termini «all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 504/97».

5) All'articolo 8, i termini «all'articolo 1, paragrafo 2, lettere n) ed o), del regolamento (CEE) n. 1599/84» sono sostituiti dai termini «all'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), del regolamento (CE) n. 504/97».

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 153 del 7. 6. 1986, pag. 1.

- 6) All'articolo 10, paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:
- «a) se una sostanza vegetale estranea può essere constatata ad occhio nudo solo con un attento esame. Tuttavia, talune preparazioni a base di succo e di concentrato di pomodoro possono presentare bucce e semi entro i limiti massimi precisati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), del regolamento (CE) n. 504/97».
- 7) All'articolo 10, paragrafo 4, è aggiunto il seguente capoverso:
- «f) per il succo di pomodoro, un tenore di acido lattico totale non superiore all'1 % del residuo secco, diminuito del sale da tavola addizionato».
- 8) All'articolo 11, i termini «lettera m) del regolamento (CEE) n. 1599/84» sono sostituiti dai termini «lettera j) del regolamento (CE) n. 504/97».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1594/98 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1998****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'importo dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2201/96 definisce i criteri per la fissazione dell'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e uve secche di Corinto;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la possibilità di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà delle uve, nonché di altri fattori che possano incidere sulle rese; che nel caso delle sultanine occorre prevedere inoltre una differenziazione tra le superfici colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni e le altre superfici;

considerando che è tuttavia opportuno disporre che le superfici con una resa inferiore ad un valore minimo, differenziato a seconda delle varietà, non siano considerate come superfici specializzate ai fini dell'applicazione dell'aiuto; che le colture effettuate su tali superfici non possono pertanto beneficiare dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare l'aiuto per i produttori che reimpiantano i loro vitigni per combattere la fillossera secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96;

considerando che la verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui trattasi non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2911/90 della Commissione, del 9 ottobre 1990, che stabilisce le modalità dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2614/95⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

1. Per la campagna 1998/1999, che inizia il 1° settembre 1998 e termina il 31 agosto 1999, l'aiuto per ettaro alla coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e uve secche di Corinto, di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96, è fissato secondo gli importi che, secondo comma figurano in allegato.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2201/96, le superfici con una resa per ettaro inferiore a:

- 1 900 kg di uve secche sultanine colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni,
- 3 000 kg di uve secche per le altre sultanine,
- 2 100 kg di uve secche di Corinto,
- 520 kg di uve secche delle varietà Moscatel,

non vengono considerate come superfici specializzate. La coltura delle succitate varietà su queste superfici non beneficia di alcun aiuto.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per il controllo della resa minima.

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96, l'aiuto per ettaro da erogare ai produttori che procedono al reimpianto dei vigneti per combattere la fillossera è fissato a 3 917 ECU/ha.

Gli Stati membri interessati adottano le misure amministrative necessarie per la concessione dell'aiuto in causa.

In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 278 del 10. 10. 1990, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 10. 11. 1995, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

AIUTO ALLA COLTURA DI UVE SECCHHE

Varietà	ECU/ha
Sultanine colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni	2 400
Altre sultanine	3 290
Uve secche di Corinto	3 080
Moscatel	880

REGOLAMENTO (CE) N. 1595/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e che stabilisce talune modalità specifiche per il rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per il riso originario degli Stati ACP

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati ACP⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione⁽²⁾ ha fissato le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione del riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM); che, in seguito all'adozione da parte del Consiglio del regolamento che attua le modifiche apportate ai regimi d'importazione degli Stati ACP in conseguenza della revisione intermedia della Quarta Convenzione di Lomé, occorre apportare le modifiche necessarie al regolamento in parola;

considerando che l'articolo 13 del regolamento del Consiglio del 20 luglio 1998 prevede una nuova riduzione dei dazi doganali applicabili al riso originario dei paesi ACP; che tale riduzione è subordinata alla riscossione, da parte del paese ACP esportatore, di una tassa all'esportazione corrispondente alla diminuzione del dazio doganale; che, in applicazione dell'articolo 34 del suddetto regolamento, la riduzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996;

considerando che occorre tener presente che il rimborso parziale dei dazi all'importazione risultante dalla riduzione dei dazi applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996 è attuato in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽⁴⁾, e alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98⁽⁶⁾;

considerando che, per motivi di chiarezza e di semplicità amministrativa, sembra giustificato indicare il metodo di

calcolo dell'ammontare del rimborso; che è inoltre necessario, in applicazione dell'articolo 880 del regolamento (CE) n. 2454/93, specificare l'attestato da presentare per fissare la riscossione della tassa all'esportazione del paese d'origine;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza, occorre adeguare la periodicità delle comunicazioni degli Stati membri relative ai quantitativi immessi in libera pratica nel quadro di tali regimi d'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2603/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito del quantitativo di 125 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio, di riso dei codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio del 20 luglio 1998, sono rilasciati ogni anno titoli d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti:

- gennaio: 41 668 tonnellate,
- maggio: 41 666 tonnellate,
- settembre: 41 666 tonnellate.»

2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito del quantitativo di 20 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio del 20 luglio 1998, sono rilasciati ogni anno titoli d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti:

- gennaio: 10 000 tonnellate,
- maggio: 10 000 tonnellate,
- settembre: —.»

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3.

3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio del 20 luglio 1998, gli importi dei dazi doganali sono calcolati settimanalmente, ma vengono fissati ogni due settimane dalla Commissione.»

4) All'articolo 5, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo.»

5) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. I quantitativi riportati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, possono formare oggetto di domande di titoli d'importazione di riso originario degli Stati ACP di cui ai codici NC da 1006 20 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30 e di riso originario dei PTOM di cui al codice NC 1006.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 per i quali non sono richiesti titoli nell'ambito di un lotto sono riportati al lotto successivo.»

6) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo telex o telefax e conformemente all'allegato I, le seguenti informazioni:

— entro due giorni lavorativi dal rilascio dei titoli, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, la data di rilascio, il numero del titolo rilasciato e il nome e l'indirizzo del titolare del titolo;

— entro due mesi dalla scadenza della durata di validità di ciascun titolo, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, che sono stati effettivamente immessi in libera pratica, la data dell'immissione in libera pratica, il numero del titolo utilizzato e il nome e l'indirizzo del titolare del titolo.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate anche se non è stato rilasciato alcun titolo o non è avvenuta alcuna importazione.»

Articolo 2

1. Per i quantitativi di riso originari dei paesi ACP, immessi in libera pratica attraverso titoli richiesti e rilasciati tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore del presente regolamento, viene rimborsato, in applicazione

dell'articolo 236 del regolamento (CE) n. 2913/92, un importo per tonnellata pari:

— per le rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00, per il risone di cui ai codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98 e per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, al 15 % del dazio doganale intero applicabile ai paesi terzi il giorno di presentazione della domanda del titolo d'importazione;

— per il riso lavorato e semilavorato di cui al codice NC 1006 30, al 15 % dell'importo risultante dalla differenza tra il dazio doganale intero applicabile ai paesi terzi il giorno di presentazione della domanda del titolo d'importazione e l'importo di 16,78 ECU.

2. La domanda di rimborso è presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 e degli articoli 878, 879 e successivi del regolamento (CEE) n. 2454/93.

3. La domanda di rimborso è accompagnata:

a) dal titolo d'importazione o da una copia certificata conforme,

b) dalla dichiarazione di immissione in libera pratica, o da una copia certificata conforme, relativa all'importazione in questione, e

c) dall'attestato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro che ha emesso il titolo d'importazione, previsto all'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e presentato conformemente al modello che figura in allegato.

Detto attestato è fornito solo su presentazione della prova che le autorità doganali dello Stato ACP esportatore hanno riscosso una tassa all'esportazione complementare, pari all'importo fissato in conformità al paragrafo 1 per i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica nella Comunità.

Tale prova è costituita dalla presentazione dell'originale di un certificato di circolazione delle merci EUR 1 recante, nella casella 7, una delle diciture seguenti:

Importo in valuta nazionale:

— Tasa complementaria percibida a la exportación del arroz;

Certificado utilizado para la importación: EUR 1 n°

— Særafgift, der opkræves ved eksport af ris;

Certificat, der anvendes ved import: EUR.1 nr.

— Bei der Ausfuhr von Reis erhobene ergänzende Abgabe;

Für die Einfuhr verwendete Bescheinigung: EUR 1

— Συμπληρωματικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού·

Πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή: EUR 1 αριθ.

- Complementary charge collected on export of rice;
Certificate used for the import: EUR 1 No
- Taxe complémentaire perçue à l'exportation du riz;
Certificat utilisé pour l'importation: EUR 1 n°
- Tassa complementare riscossa all'esportazione del riso;
Certificato usato per l'importazione: EUR 1 n.
- Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing;
Voor de invoer gebruikt certificaat: EUR 1 nr.
- Imposição complementar cobrada na exportação do arroz;
Certificado utilizado para a importação: EUR 1 n°
- Riisin viennin yhteydessä perittävä täydentävä maksu.
Tuonnissa käytettävä todistus: EUR-1 N:o
- Särskild avgift för risexport;
Certifikat som använts för importen: EUR 1 nr
(Firma e timbro dell'ufficio).

4. Qualora la tassa complementare riscossa dal paese esportatore sia inferiore all'importo indicato al paragrafo 1, il rimborso è limitato all'importo effettivamente riscosso.

5. Se l'importo riscosso della tassa all'esportazione è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, il tasso di cambio applicabile per la determinazione dell'importo della tassa effettivamente riscossa è quello registrato sul o sui mercati dei cambi più rappresentativi di tale Stato membro il giorno della fissazione anticipata del dazio doganale.

Articolo 3

I quantitativi che hanno formato oggetto di una domanda di titolo d'importazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono immessi in libera pratica dopo tale data beneficiano dei dazi doganali determinati in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2603/97, a condizione che l'importatore presenti alle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica la prova della riscossione della tassa all'esportazione complementare di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Domanda di attestato e attestato concernenti il rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per il riso originario degli Stati ACP — Regolamento del Consiglio del 20 luglio 1998**

Organismo che rilascia il titolo (nome e indirizzo):

Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):

N. del titolo d'importazione di riferimento	Ufficio di immissione in libera pratica	Data di immissione in libera pratica	Quantitativo immesso in libera pratica (tonnellate)	Codice NC	Importo del rimborso (ecu/t)

.....
(data, firma e timbro)

REGOLAMENTO (CE) N. 1596/98 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

<i>(ECU/t)</i>		<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	56,84	1104 23 10 9100	60,90
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	48,72	1104 23 10 9300	46,69
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	48,72	1104 29 11 9000	28,20
1102 90 10 9100	49,82	1104 29 51 9000	27,65
1102 90 10 9900	33,87	1104 29 55 9000	27,65
1102 90 30 9100	42,98	1104 30 10 9000	6,91
1103 12 00 9100	42,98	1104 30 90 9000	10,15
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	73,08	1107 10 11 9000	49,22
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	56,84	1107 10 91 9000	59,11
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	48,72	1108 11 00 9200	55,30
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	48,72	1108 11 00 9300	55,30
1103 19 10 9000	31,40	1108 12 00 9200	64,96
1103 19 30 9100	51,48	1108 12 00 9300	64,96
1103 21 00 9000	28,20	1108 13 00 9200	64,96
1103 29 20 9000	33,87	1108 13 00 9300	64,96
1104 11 90 9100	49,82	1108 19 10 9200	41,04
1104 12 90 9100	47,76	1108 19 10 9300	41,04
1104 12 90 9300	38,21	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	28,20	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	78,09
1104 19 50 9110	64,96	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	59,78
1104 19 50 9130	52,78	1702 30 91 9000	78,09
1104 21 10 9100	49,82	1702 30 99 9000	59,78
1104 21 30 9100	49,82	1702 40 90 9000	59,78
1104 21 50 9100	66,42	1702 90 50 9100	78,09
1104 21 50 9300	53,14	1702 90 50 9900	59,78
1104 22 20 9100	38,21	1702 90 75 9000	81,82
1104 22 30 9100	40,60	1702 90 79 9000	56,79
		2106 90 55 9000	59,78

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1597/98 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i

prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	40,60
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	30,43

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 1598/98 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1998****che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1011/98 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 39,18 ECU/t.

2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo e di avena, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 39,18 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1599/98 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1998
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1512/98 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1512/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1512/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 200 del 16. 7. 1998, pag. 18.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fumento grano duro (1)	0,84	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	46,75	36,75
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	46,75	36,75
	di qualità media	71,45	61,45
	di bassa qualità	94,76	84,76
1002 00 00	Segala	97,25	87,25
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	97,25	87,25
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	97,25	87,25
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	98,41	88,41
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	98,41	88,41
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	108,10	98,10

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15. 07. 1998 al 22. 07. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	113,44	101,04	90,46	86,96	173,46 (*)	77,06 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	10,99	(1,60)	8,97	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	14,35	—	—	—	—	—

(*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,12 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,19 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1600/98 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1078/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 luglio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 45,75 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 1601/98 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1998

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1079/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 luglio al 23 luglio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 29,99 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 1602/98 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1998****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1445/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1445/98 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui

offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 luglio 1998 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1445/98, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 71,95 ecu per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 65 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 7. 7. 1998, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 1603/98 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1998****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1564/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo dalla Spagna verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1564/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 21 al 23 luglio 1998, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1564/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 203 del 21. 7. 1998, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 1604/98 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>			<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	—	—	1101 00 15 9100	01	35,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	32,50
1001 90 99 9000	03	20,00	1101 00 15 9150	01	30,00
	02	0	1101 00 15 9170	01	27,75
1002 00 00 9000	03	45,00	1101 00 15 9180	01	26,00
	02	55,00	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	36,00	1102 10 00 9500	01	75,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	—	— ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	—	— ⁽²⁾
1005 90 00 9000	03	31,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	0 ⁽²⁾
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Svizzera, Liechtenstein.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1605/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1998

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1011/98 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1998.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: — all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi	1,797 1,324 2,765
1002 00 00	Segala	3,140
1003 00 90	Orzo	3,321
1004 00 00	Avena	2,388
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: — amido — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3): — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale)	2,259 4,060 1,935 3,736 4,060
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — negli altri casi	2,259 4,060
1006 20	Riso semigreggio: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	3,178 2,829 2,829
ex 1006 30	Riso lavorato: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	4,100 4,100 4,100
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: — amido del codice NC 1108 19 10: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale)	0,804 2,700 2,700

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	3,321
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	2,211 3,401
1102 10 00	Farina di segala	4,302
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	2,211 3,401

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5), modificato.

⁽²⁾ Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

DIRETTIVA 98/51/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1998

che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto la direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 27 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (¹), in appresso «direttiva 95/69/CE», in particolare l'articolo 15,

considerando che la suddetta direttiva fissa norme riguardanti le condizioni di riconoscimento e registrazione degli stabilimenti ubicati nella Comunità; che vanno adottate disposizioni equivalenti per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti ubicati in paesi terzi;

considerando che la scelta di tali paesi deve fondarsi su criteri di natura generale, come la normativa vigente nel settore della produzione degli alimenti per animali nonché l'organizzazione e i poteri dell'autorità competente responsabile dei controlli in questo campo;

considerando che i suddetti stabilimenti ubicati in paesi terzi debbono rispondere a condizioni almeno equivalenti a quelle fissate per gli stabilimenti ubicati negli Stati membri, per assicurare che i prodotti da essi provenienti non presentino rischi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente;

considerando che dev'essere prevista la possibilità che esperti della Commissione e degli Stati membri procedano, nei paesi terzi, alla verifica del rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva;

considerando che l'elenco dei paesi terzi e dei loro stabilimenti dovrà costituire l'oggetto di ulteriori decisioni di applicazione;

considerando che, al fine di non interrompere gli scambi commerciali con i paesi terzi, sono necessarie disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio sistema di autorizzazione al nuovo, in attesa che il nuovo regime funzioni appieno;

considerando che, in attesa dell'adozione degli elenchi degli stabilimenti ubicati nei paesi terzi, gli Stati membri debbono far conoscere alla Commissione e agli altri Stati

membri quali sono gli stabilimenti, ubicati in paesi terzi ed autorizzati a mettere i loro prodotti in circolazione all'interno della Comunità, che dispongono di un rappresentante insediato sul loro territorio;

considerando che debbono essere adottate disposizioni uniformi per definire un modello, tanto per il registro degli stabilimenti ed intermediari riconosciuti quanto per l'elenco degli stabilimenti ed intermediari registrati;

considerando che debbono essere adottate disposizioni uniformi per stabilire la struttura tanto del numero di riconoscimento quanto del numero di registrazione degli stabilimenti ed intermediari;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Definizioni*Articolo 1*

Ai fini della presente direttiva, si intende per «autorità competente» l'autorità dello Stato membro o del paese terzo responsabile dell'esecuzione dei controlli ufficiali nel campo della nutrizione degli animali.

CAPITOLO II

Elenco dei paesi terzi*Articolo 2*

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 95/69/CE, la Commissione stabilisce l'elenco di cui all'articolo 15, lettera a), primo trattino, della suddetta direttiva. Detto elenco può essere modificato od integrato secondo la stessa procedura.

(¹) GU L 332 del 30. 12. 1995, pag. 15.

2. Nello stabilire se un paese possa essere inserito nell'elenco di cui al paragrafo 1, va tenuto particolarmente conto di quanto segue:

- a) la legislazione del paese stesso nel settore degli alimenti per animali, con particolare riguardo alle norme relative alla fabbricazione e alla messa in circolazione dei prodotti e delle sostanze destinate ad essere impiegate per la nutrizione degli animali e alle relative regole di controllo;
 - b) la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente nonché i poteri di cui essa dispone e le garanzie che essa può fornire per quanto riguarda la messa in opera delle norme comunitarie;
 - c) l'organizzazione e la messa in opera di adeguati controlli nel settore degli alimenti per animali;
 - d) le garanzie che il paese terzo può fornire per quanto riguarda il rispetto di standard almeno equivalenti a quelli fissati nell'allegato della direttiva 95/69/CE.
3. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate; ogni cinque anni viene pubblicato un elenco codificato.

CAPITOLO III

Riconoscimento degli stabilimenti ubicati in paesi terzi

Articolo 3

Elenchi degli stabilimenti riconosciuti

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 95/69/CE e sulla base di una comunicazione delle autorità competenti dei paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione adotta gli elenchi degli stabilimenti ubicati nei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d) della citata direttiva. L'elenco può essere modificato secondo la stessa procedura:

- in seguito ai risultati delle ispezioni di cui all'articolo 5, oppure
- sulla base di risultati sfavorevoli dei controlli eseguiti sui prodotti importati, oppure
- per tener conto di nuovi dati fatti pervenire dall'autorità competente del paese terzo.

2. Uno stabilimento può figurare sull'elenco soltanto:

- se è ubicato in uno dei paesi compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- se risponde ad esigenze almeno equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 95/69/CE.

3. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate; ogni cinque anni viene pubblicato un elenco codificato.

CAPITOLO IV

Registrazione degli stabilimenti ubicati in paesi terzi

Articolo 4

Elenchi degli stabilimenti registrati

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 95/69/CE e sulla base di una comunicazione delle autorità competenti dei paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione adotta gli elenchi degli stabilimenti ubicati nei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della citata direttiva. L'elenco può essere modificato secondo la stessa procedura:

- in seguito ai risultati delle ispezioni di cui all'articolo 5, oppure
- sulla base di risultati sfavorevoli dei controlli eseguiti sui prodotti importati, oppure
- per tener conto di nuovi dati fatti pervenire dall'autorità competente del paese terzo.

2. Uno stabilimento può figurare sull'elenco soltanto:

- se è ubicato in uno dei paesi compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- se risponde ad esigenze almeno equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 95/69/CE.

3. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate; ogni cinque anni viene pubblicato un elenco codificato.

CAPITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 5

Controlli sul posto

1) Se necessario, esperti della Commissione e degli Stati membri possono eseguire ispezioni sul posto, per verificare se le disposizioni della presente direttiva, e in particolare quelle dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino e dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, vengono effettivamente applicate.

Gli esperti degli Stati membri sono nominati dalla Commissione, su proposta di detti Stati.

2) La Commissione informa gli Stati membri dei risultati delle ispezioni di cui al paragrafo 1.

CAPITOLO VI

Disposizioni transitorie*Articolo 6*

1. In attesa delle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare soltanto l'importazione in provenienza da paesi terzi di prodotti di cui gli articoli 3 e 4 e fabbricati in stabilimenti che dispongono di un rappresentante insediato all'interno della Comunità.

Essi esigono che il nome e l'indirizzo del rappresentante insediato all'interno della Comunità appaia a fronte del nome e dell'indirizzo del fabbricante nel registro e nell'elenco di cui all'articolo 8.

2. A partire dal 1° gennaio 1999, i rappresentanti di cui al paragrafo 1 che intendano esercitare per la prima volta la loro attività sono tenuti a presentare all'autorità competente dello Stato membro dove sono insediati una dichiarazione con la quale s'impegnano:

- a garantire che lo stabilimento risponde alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino o all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, come del caso;
- a tenere un registro dei prodotti di cui agli articoli 3 e 4, come del caso, che gli stabilimenti da essi rappresentati hanno immesso in circolazione all'interno della Comunità, conformemente alle relative disposizioni previste nell'allegato della direttiva 95/69/CE.

3. I rappresentanti di cui al paragrafo 1 già in attività alla data del 31 dicembre 1998 possono proseguire la loro attività a condizione di presentare, prima del 1° maggio 1999, la dichiarazione di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri vietano l'immissione, in vista della libera circolazione nella Comunità, di prodotti provenienti da un dato stabilimento:

- a) se il suo rappresentante nella Comunità non risponde alle esigenze dei paragrafi 2 o 3, oppure
- b) se, in primo luogo, lo stabilimento o il suo rappresentante non risultano più rispondenti a una condizione essenziale applicabile alle loro attività, in base ai risultati

- dei controlli sui prodotti importati, oppure
- delle ispezioni sul posto di cui all'articolo 5

e se, in secondo luogo, lo stabilimento o il rappresentante non si adeguano a tale condizione entro un tempo ragionevole.

Articolo 7

1. In attesa delle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri, per la prima volta anteriormente al 30 giugno 1999, copia del registro e dell'elenco, previsti all'articolo 8, degli stabilimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Ogni eventuale modifica apportata successivamente al 30 giugno 1999 al registro e all'elenco di cui al paragrafo 1 dev'essere inoltrata separatamente agli altri Stati membri e alla Commissione.

CAPITOLO VII

Registro ed elenco degli stabilimenti e intermediari; numeri di riconoscimento e di registrazione*Articolo 8*

Il registro di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e l'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE debbono essere redatti conformemente ai modelli stabiliti rispettivamente al capitolo I.1 o I.2 dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 9

Il numero di riconoscimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e il numero di registrazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 sono strutturati nella forma stabilita al capitolo II dell'allegato alla presente direttiva.

CAPITOLO VIII

Disposizioni finali*Articolo 10*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 1998 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

CAPITOLO I

I.1. REGISTRO DEGLI STABILIMENTI/INTERMEDIARI RICONOSCIUTI

(Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE)

1	2	3	4	5	6
Numero di riconoscimento	Codice di attività ⁽¹⁾	Nome o ragione sociale ⁽²⁾	Indirizzo ⁽³⁾	Note in relazione all'articolo 13 della direttiva 70/524/CEE ⁽⁴⁾	Osservazioni

⁽¹⁾ A = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 95/69/CE.

B = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 95/69/CE.

C = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 95/69/CE.

D = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 95/69/CE.

E = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 95/69/CE.

F = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 95/69/CE.

I = stabilimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE.

⁽²⁾ Nome o ragione sociale dello stabilimento/intermediario e del rappresentante, ove del caso.

⁽³⁾ Indirizzo dello stabilimento/intermediario e del rappresentante, ove del caso.

⁽⁴⁾ (1) = «Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad utilizzare premiscele in una proporzione minima dello 0,05 % in peso» di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE.

(2) = «Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere direttamente antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose e fattori di crescita nei mangimi composti», di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 70/524/CEE.

(3) = «Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere direttamente rame, selenio e vitamine A e D, nei mangimi composti», di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 70/524/CEE.

1.2. ELENCO DEGLI STABILIMENTI/INTERMEDIARI REGISTRATI

(Articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE)

1	2	3	4	5	6
Numero di registrazione	Codice di attività ⁽¹⁾	Nome o ragione sociale ⁽²⁾	Indirizzo ⁽³⁾	Note in relazione all'articolo 13 della direttiva 70/524/CEE ⁽⁴⁾	Osservazioni

⁽¹⁾ A = stabilimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 95/69/CE.

B = stabilimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 95/69/CE.

C = stabilimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 95/69/CE.

D = stabilimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 95/69/CE.

I = stabilimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE.

⁽²⁾ Nome o ragione dello stabilimento/intermediario e del rappresentante, ove del caso.

⁽³⁾ Indirizzo dello stabilimento/intermediario e del rappresentante, ove del caso.

⁽⁴⁾ (1) = «Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad utilizzare premiscele in una proporzione minima dello 0,05 % in peso» di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE.

(2) = «Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere direttamente rame, selenio e vitamine A e D nei mangimi composti», di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 70/524/CEE.

CAPITOLO II

Il numero di riconoscimento e il numero di registrazione di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE devono essere strutturali secondo gli elementi qui di seguito indicati:

1. simbolo «α», se lo stabilimento o intermediario è riconosciuto;
2. codice ISO dello Stato membro o del paese terzo in cui lo stabilimento o intermediario è installato;
3. numero di riferimento nazionale, con un massimo di otto caratteri alfanumerici.

DIRETTIVA 98/54/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1998

recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE e che abroga la direttiva 75/84/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 2,

considerando che la direttiva 70/373/CEE stabilisce che i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali destinati ad accertare l'osservanza dei requisiti previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di qualità e composizione di tali alimenti, devono essere effettuati secondo modi di prelievo di campioni e metodi di analisi comunitari;

considerando che la prima direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/680/CEE⁽³⁾, definisce metodi di analisi concernenti, tra l'altro, la determinazione degli alcaloidi dei lupini; che la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/8/CE della Commissione⁽⁵⁾, non prevede che gli alimenti per animali siano sottoposti a controlli ufficiali al fine di determinare la presenza di alcaloidi dei lupini; che pertanto un metodo di analisi comunitario per il controllo ufficiale degli alcaloidi dei lupini è privo di oggetto ed occorre sopprimerlo;

considerando che la terza direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/28/CEE⁽⁷⁾, definisce metodi di analisi concernenti, tra l'altro, il rivelamento e l'identificazione degli antibiotici del gruppo delle tetracicline nonché il dosaggio di cloro-tetraciclina, ossitetraciclina, tetraciclina e di oleandomicina; che detti metodi non sono più necessari ai fini della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre

1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione⁽⁹⁾; che alla luce dei progressi scientifici e tecnici i metodi descritti non possono essere efficacemente impiegati ad altri fini; che è pertanto opportuno sopprimere detti metodi;

considerando che la quarta direttiva 73/46/CEE della Commissione, del 5 dicembre 1972, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali⁽¹⁰⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/89/CEE⁽¹¹⁾, definisce metodi di analisi concernenti, tra l'altro, la determinazione di tiamina (vitamina B1, aneurina) e di acidi ascorbico e deidroascorbico (vitamina C); che detti metodi non sono più adeguati alle finalità per cui sono stati previsti e risultano inoltre superati sul piano scientifico e tecnico; che è pertanto opportuno sopprimere detti metodi;

considerando che la sesta direttiva 75/84/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1974, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali⁽¹²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/680/CEE, definisce metodi di analisi per la determinazione del buchinolato, della sulfachinossalina e del furazolidone; che detti metodi non sono più necessari ai fini della direttiva 70/524/CEE; che, alla luce dei progressi scientifici e tecnici, esistono motivi per supporre che detti metodi diano luogo a risultati errati; che è preferibile non disporre di un metodo di analisi anziché impiegare un metodo che conduce a risultati erronei; che è pertanto opportuno sopprimere detti metodi;

considerando che, conformemente alla direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale⁽¹³⁾, e in particolare all'articolo 18 della medesima, in mancanza di metodi di campionamento e di analisi comunitari, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per accertarsi che siano utilizzati metodi di analisi che soddisfano norme riconosciute da organismi internazionali oppure, in mancanza delle suddette norme, che soddisfano norme nazionali scientificamente riconosciute;

⁽¹⁾ GU L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.⁽²⁾ GU L 155 del 12. 7. 1971, pag. 13.⁽³⁾ GU L 246 del 29. 8. 1981, pag. 32.⁽⁴⁾ GU L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.⁽⁵⁾ GU L 48 del 19. 2. 1997, pag. 22.⁽⁶⁾ GU L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6.⁽⁷⁾ GU L 179 del 22. 7. 1993, pag. 8.⁽⁸⁾ GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 39.⁽¹⁰⁾ GU L 83 del 30. 3. 1973, pag. 21.⁽¹¹⁾ GU L 344 del 26. 11. 1992, pag. 35.⁽¹²⁾ GU L 32 del 5. 2. 1975, pag. 27.⁽¹³⁾ GU L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 17.

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 71/250/CEE è modificata nel modo seguente:

- 1) all'articolo 1, sono soppressi i termini «e la determinazione degli alcaloidi dei lupini»;
- 2) nell'allegato alla direttiva, è soppresso il punto 15 — «Determinazione degli alcaloidi dei lupini».

Articolo 2

La direttiva 72/199/CEE è modificata nel modo seguente:

- 1) all'articolo 2, sono soppressi i termini «in vista del rivelamento e della identificazione degli antibiotici del gruppo delle tetracicline nonché» e «clorotetraciclina, ossitetraciclina, tetraciclina, oleandomicina»;
- 2) nell'allegato II della direttiva, sono soppressi i punti 1 «Rivelamento ed identificazione degli antibiotici del gruppo delle tetracicline», 2 «Dosaggio della clorotetraciclina, della ossitetraciclina e della tetraciclina» e 3 «Dosaggio dell'oleandomicina».

Articolo 3

La direttiva 73/46/CEE è modificata nel modo seguente:

- 1) all'articolo 2, sono soppressi i termini «tiamina (anemina, vitamina B1), acidi ascorbico e deidroascorbico (vitamina C)»;

- 2) nell'allegato II della direttiva, sono soppressi i punti 2 «Determinazione della tiamina (vitamina B1, anemina)» e 3 «Determinazione dell'acido ascorbico e dell'acido deidroascorbico (vitamina C)».

Articolo 4

La direttiva 75/84/CEE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro nove mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1998

riguardante una domanda di deroga presentata dal Granducato di Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(98/468/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che la domanda presentata dal Lussemburgo il 6 novembre 1997 e pervenuta alla Commissione il 10 novembre 1997, contiene le informazioni richieste all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della suddetta direttiva; che la domanda riguarda l'alimentazione a gas naturale compresso di un tipo di veicolo della categoria M1;

considerando che i motivi adottati nella domanda sono fondati; che secondo questi criteri, i sistemi di alimentazione non soddisfano le prescrizioni nelle direttive applicabili, in particolare della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni dei veicoli a motore ⁽²⁾, e della direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore ⁽³⁾; che le prove svolte in base alle suddette direttive sono state effettuate con l'alimentazione sia a benzina che a gas naturale; che i valori limite da osservare sono stati rispettati con ambedue i sistemi di alimentazione e che le emissioni inquinanti rilevate durante l'alimentazione con il gas naturale sono state inferiori; che è pertanto garantita una protezione dell'ambiente equivalente;

considerando che per accertare il livello di sicurezza presentato dai veicoli in servizio, gli Stati membri possono svolgere controlli periodici della tenuta stagna dell'impianto ad una pressione almeno uguale a quella di servizio;

considerando che le direttive applicabili saranno modificate per consentire la produzione di veicoli alimentati a gas naturale compresso;

considerando che in data 5 febbraio 1998 la misura prevista nella presente decisione è stata sottoposta al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 12 della direttiva 70/156/CEE; che il comitato si è espresso a favore di una assenza di parere,

⁽¹⁾ GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione (GU L 91 del 25. 3. 1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 dell'1. 11. 1996, pag. 64).

⁽³⁾ GU L 375 del 31. 12. 1980, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione (GU L 329 del 30. 12. 1993, pag. 39).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Articolo 1

La domanda di deroga relativa alla produzione e all'immissione sul mercato di un tipo di veicolo della categoria M1 alimentato a gas naturale compresso, presentata dal Granducato di Lussemburgo, è approvata.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

DECISIONE N. 2/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Estonia, dall'altra
del 30 giugno 1998

che adotta le modifiche del protocollo n. 3 dell'accordo europeo, contenute nella
decisione n. 1/97 del comitato misto nel quadro dell'accordo sul libero scambio e
sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea
dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

(98/469/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995, in particolare gli articoli 109 e 130,

considerando che, a norma dell'articolo 130 dell'accordo europeo, nel corso della prima riunione il Consiglio di associazione dovrebbe adottare soprattutto per quanto riguarda protocolli e allegati, tutte le modifiche di tale accordo necessarie per allinearle alle modifiche dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali decise dal comitato misto tra la firma e l'entrata in vigore dell'accordo europeo;

considerando che, al fine di assicurare la continuità giuridica, dette modifiche dovrebbero essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo europeo, alla data del 1° febbraio 1998,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 sulle norme di origine dell'accordo europeo, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repub-

blica di Estonia, dall'altra, è modificato, a norma della decisione n. 1/97, del 6 marzo 1997⁽¹⁾ (congiuntamente alle relative dichiarazioni comuni), nel quadro dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra le Comunità europee, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nella *Riigi Teataja* (Gazzetta statale estone).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° febbraio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1998.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

R. COOK

⁽¹⁾ GU L 111 del 28. 4. 1997, pag. 1 e *Riigi Teataja* (Gazzetta statale estone).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1998

recante modalità d'applicazione della direttiva 89/662/CEE del Consiglio per quanto riguarda le informazioni essenziali relative ai controlli veterinari

[notificata con il numero C(1998) 1741]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/470/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando che la Commissione deve poter disporre rapidamente e in maniera attendibile delle informazioni essenziali relative ai controlli effettuati dagli Stati membri a norma della direttiva 89/662/CEE, per poterle esaminare nell'ambito del comitato veterinario permanente;

considerando che, per consentire un'utilizzazione razionale dei risultati dei controlli, occorre presentare le informazioni suddivise per settori d'attività, corrispondenti a quelli previsti dalla legislazione veterinaria;

considerando che, per motivi pratici di elaborazione, occorre trasmettere queste informazioni alla Commissione per via informatica;

considerando che, per ottenere risultati coerenti, occorre che queste informazioni siano trasmesse dall'autorità nazionale competente in un testo coordinato, per ciascun settore e per l'intero Stato membro;

considerando che, per garantire l'attendibilità dell'intero sistema, vanno prese in considerazione solamente le informazioni provenienti dai controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti degli Stati membri;

considerando che occorre innanzitutto occuparsi delle informazioni relative al settore delle carni fresche; che la presente decisione deve essere successivamente comple-

tata fino a comprendere tutti i settori interessati dalla legislazione veterinaria;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri presentano alla Commissione, per ogni settore d'attività, le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/662/CEE. Questi settori, che corrispondono a quelli previsti dalla legislazione veterinaria, sono indicati all'allegato I.

Articolo 2

Per ciascun settore d'attività le informazioni tengono conto dei controlli ufficiali eseguiti all'origine e nel luogo di destinazione e dei relativi risultati e si riferiscono a ogni singolo Stato membro per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3

1. Le informazioni sono presentate secondo un modello adeguato per ciascun settore.

2. Per il settore delle carni fresche il modello è quello stabilito dall'allegato II.

Articolo 4

Le informazioni sono trasmesse alla Commissione per via informatica.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

Articolo 5

Le informazioni sono trasmesse una volta all'anno anteriormente al 1° maggio dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i controlli. La prima trasmissione ha luogo anteriormente al 1° maggio 2000 per i controlli del 1999.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

SETTORI D'ATTIVITÀ

- Settore I Carni fresche**
- Direttiva **64/433/CEE** del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione in commercio di carni fresche (GU L 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64).
- Settore II Carni di pollame**
- Direttiva **71/118/CEE** del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23).
- Settore III Prodotti a base di carni**
- Direttiva **77/99/CEE** del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85).
- Settore IV Carni in pezzi**
- Direttiva **94/65/CE** del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 10).
- Settore V Ovoprodotti**
- Direttiva **89/437/CEE** del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari alla produzione ed immissione sul mercato di ovoprodotti (GU L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87).
- Settore VI Prodotti della pesca**
- Direttiva **91/493/CEE** del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15).
- Direttiva **92/48/CEE** del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE (GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41).
- Settore VII Molluschi**
- Direttiva **91/492/CEE** del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1).
- Settore VIII Latte e prodotti lattiero-caseari**
- Direttiva **92/46/CEE** del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1).
- Settore IX Carni di selvaggina d'allevamento e di coniglio**
- Direttiva **91/495/CEE** del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41).
- Settore X Carni di selvaggina**
- Direttiva **92/45/CEE** del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35).

Settore XI Altri prodotti di origine animale

Direttiva **92/118/CEE** del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).

ALLEGATO II

1. SETTORE I

CARNI FRESCHE (RM)

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64)

- 1.1. **Stato membro:** (*codice ISO*)
- 1.2. **Anno d'attività** [...]
- 1.3. **Controlli ufficiali all'origine**
 - 1.3.1. *Autorità nazionale o autorità nazionali competenti:*
 - 1.3.1.1. Ministero responsabile per il coordinamento dei controlli: *[testo]*
 - 1.3.1.2. Servizio responsabile per il settore d'attività: *[testo]*
 - 1.3.1.3. Ministero/organismo responsabile per la trasmissione delle informazioni alla Commissione
 - 1.3.1.3.1. Denominazione: *[testo]*
 - 1.3.1.3.2. Indirizzo postale: [testo e codice]
 - 1.3.1.3.3. N. tel. [...]
 - 1.3.1.3.4. N. fax [...]
 - 1.3.1.3.5. E-mail (*Inforvet*): *[testo e codice]*
 - 1.3.2. *Numero di stabilimenti sottoposti al controllo ufficiale all'origine:*
 - 1.3.2.1. Macelli compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1 [...]
 - 1.3.2.2. Laboratori di sezionamento compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1 [...]
 - 1.3.2.3. Stabilimenti di deposito [...]
 - 1.3.3. *Valutazione del numero di persone assegnate ai controlli all'origine⁽¹⁾:*
 - 1.3.3.1. Macelli compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:
 - 1.3.3.1.1. Veterinari [...]
 - 1.3.3.1.2. Ausiliari [...]
 - 1.3.3.1.3. Altre categorie di personale [...]
 - 1.3.3.2. Laboratori di sezionamento compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:
 - 1.3.3.2.1. Veterinari [...]
 - 1.3.3.2.2. Ausiliari [...]
 - 1.3.3.2.3. Altre categorie di personale [...]
 - 1.3.3.3. Stabilimenti di deposito:
 - 1.3.3.3.1. Veterinari [...]
 - 1.3.3.3.2. Ausiliari [...]
 - 1.3.3.3.3. Altre categorie di personale [...]
 - 1.3.4. *Valutazione dei quantitativi sottoposti a controllo:*
 - 1.3.4.1. Per i macelli compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1, numero di animali macellati:
 - 1.3.4.1.1. Bovini [...]
 - 1.3.4.1.1.1. Bovini adulti [...]
 - 1.3.4.1.1.2. Giovani bovini [...]
 - 1.3.4.1.2. Solipedi/equidi [...]
 - 1.3.4.1.3. Suini [...]
 - 1.3.4.1.4. Ovini [...]
 - 1.3.4.1.5. Caprini [...]

⁽¹⁾ Il numero di persone per ogni categoria di personale è calcolato in base alla media annua dell'orario di lavoro di tale categoria.

- 1.3.4.2. Per i laboratori di sezionamento che figurano nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1, peso delle carni all'entrata negli stabilimenti (in tonnellate): [...]
- 1.3.4.3. Per gli stabilimenti di deposito, peso delle carni all'entrata negli stabilimenti (in tonnellate): [...]
- 1.3.5. *Numero di esami di laboratorio effettuati:*
 - 1.3.5.1. Macelli compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:
 - 1.3.5.1.1. Ricerca di residui e di contaminanti [...]
 - 1.3.5.1.2. Esami batteriologici, compresa la ricerca di germi patogeni nelle carni [...]
 - 1.3.5.1.3. Ricerca di trichine e altri parassiti [...]
 - 1.3.5.1.4. Altri esami [...]
 - 1.3.5.2. Laboratori di sezionamento compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:
 - 1.3.5.2.1. Esami batteriologici, compresa la ricerca di germi patogeni nelle carni [...]
 - 1.3.5.2.2. Altri esami [...]
 - 1.3.5.3. Stabilimenti di deposito:
 - 1.3.5.3.1. Esami batteriologici, compresa la ricerca di germi patogeni nelle carni [...]
 - 1.3.5.3.2. Altri esami [...]
- 1.3.6. *Numero di controlli effettuati dall'autorità competente diversi dagli esami di laboratorio:*
 - 1.3.6.1. Macelli compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:
 - 1.3.6.1.1. Controlli regolari degli stabilimenti (articolo 3, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 89/662/CEE) [...]
 - 1.3.6.1.2. Verifica degli autocontrolli effettuati [...]
 - 1.3.6.2. Laboratori di sezionamento compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:
 - 1.3.6.2.1. Controlli regolari degli stabilimenti (articolo 3, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 89/662/CEE) [...]
 - 1.3.6.2.2. Verifica degli autocontrolli effettuati [...]
 - 1.3.6.3. Stabilimenti di deposito:
 - 1.3.6.3.1. Controlli regolari degli stabilimenti (articolo 3, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 89/662/CEE) [...]
 - 1.3.6.3.2. Verifica degli autocontrolli effettuati [...]
- 1.3.7. *Risultati quantitativi dei controlli all'origine:*
 - 1.3.7.1. Macelli compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:
 - 1.3.7.1.1. Stabilimenti
 - 1.3.7.1.1.1. Nuovi riconoscimenti [...]
 - 1.3.7.1.1.2. Sospesi temporaneamente [...]
 - 1.3.7.1.1.3. Sospesi definitivamente [...]
 - 1.3.7.1.2. Ispezione ante mortem
 - 1.3.7.1.2.1. Animali temporaneamente esclusi dalla macellazione per il consumo umano [...]
 - 1.3.7.1.3. Ispezione post mortem
 - 1.3.7.1.3.1. Numero di carcasse oggetto di un sequestro totale [...]
 - 1.3.7.2. Laboratori di sezionamento compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:
 - 1.3.7.2.1. Stabilimenti
 - 1.3.7.2.1.1. Nuovi riconoscimenti [...]
 - 1.3.7.2.1.2. Sospesi temporaneamente [...]
 - 1.3.7.2.1.3. Sospesi definitivamente [...]
 - 1.3.7.2.2. Ispezione
 - 1.3.7.2.2.1. Tonnellate sequestrate [...]

- 1.3.7.3. Stabilimenti di deposito:
 - 1.3.7.3.1. Stabilimenti
 - 1.3.7.3.1.1. Nuovi riconoscimenti [...]
 - 1.3.7.3.1.2. Sospesi temporaneamente [...]
 - 1.3.7.3.1.3. Sospesi definitivamente [...]
 - 1.3.7.3.2. Ispezione
 - 1.3.7.3.2.1. Tonnellate sequestrate [...]
- 1.4. **Controlli ufficiali a destinazione**
 - 1.4.1. *Autorità nazionale o autorità nazionali competenti⁽¹⁾:*
 - 1.4.1.1. Ministero responsabile per il coordinamento dei controlli: *[testo]*
 - 1.4.1.2. Servizio responsabile per il settore d'attività: *[testo]*
 - 1.4.1.3. Ministero/organismo responsabile per la trasmissione delle informazioni alla Commissione
 - 1.4.1.3.1. Denominazione: *[testo]*
 - 1.4.1.3.2. Indirizzo postale: *[testo e codice]*
 - 1.4.1.3.3. N. tel. [...]
 - 1.4.1.3.4. N. fax [...]
 - 1.4.1.3.5. E-mail (*Inforvet*): *[testo e codice]*
 - 1.4.2. *Numero di stabilimenti sottoposti a controlli ufficiali a destinazione [...]*
 - 1.4.3. *Valutazione del numero di persone assegnate ai controlli ufficiali a destinazione⁽²⁾: [...]*
 - 1.4.4. *Valutazione dei quantitativi pervenuti a destinazione provenienti da altri Stati membri: [...]*
 - 1.4.5. *Numero di controlli ufficiali effettuati a destinazione:*
 - 1.4.5.1. Controlli documentali [...]
 - 1.4.5.2. Controlli d'identità [...]
 - 1.4.5.3. Controlli fisici [...]
 - 1.4.5.3.1. Altri controlli del veterinario [...]
 - 1.4.5.3.2. Esami di laboratorio
 - 1.4.5.3.2.1. Ricerca di residui e di contaminanti [...]
 - 1.4.5.3.2.2. Esami batteriologici, compresa la ricerca di germi patogeni sulle carni [...]
 - 1.4.5.3.2.3. Altri esami [...]
 - 1.4.6. *Risultati dei controlli ufficiali effettuati a destinazione:*
 - 1.4.6.1. Controlli documentali:
 - 1.4.6.1.1. Stabilimento d'origine non riconosciuto [...]
 - 1.4.6.1.2. Mancanza di documentazione [...]
 - 1.4.6.1.3. Documentazione non conforme [...]
 - 1.4.6.2. Controlli d'identità:
 - 1.4.6.2.1. Mancata concordanza tra la documentazione e le carni [...]
 - 1.4.6.2.2. Mancanza di indicazione, di marchio o di stampigliatura regolamentare [...]
 - 1.4.6.2.3. Esame visivo sfavorevole
 - 1.4.6.2.3.1. Carni [...]
 - 1.4.6.2.3.2. Mezzi di trasporto [...]
 - 1.4.6.3. Controlli fisici sfavorevoli:
 - 1.4.6.3.1. Altri esami del veterinario [...]
 - 1.4.6.3.2. Esame del laboratorio [...]

⁽¹⁾ Solamente se l'autorità nazionale competente è diversa da quella indicata al punto 1.3.1.

⁽²⁾ Il numero di persone assegnate al controllo è calcolato in base alla media annua dell'orario di lavoro di tale personale.

- 1.5. **Controlli ufficiali al momento dell'introduzione [articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 della direttiva 89/662/CEE]:**
- 1.5.1 *Autorità nazionale o autorità nazionali competenti⁽¹⁾:*
- 1.5.1.1. Ministero responsabile per il coordinamento dei controlli: [testo]
- 1.5.1.2. Servizio responsabile per il settore di attività: [testo]
- 1.5.1.3. Ministero/organismo responsabile per la trasmissione delle informazioni alla Commissione
- 1.5.1.3.1. Denominazione: [testo]
- 1.5.1.3.2. Indirizzo postale: [testo e codice]
- 1.5.1.3.3. N. tel.: [...]
- 1.5.1.3.4. N. fax: [...]
- 1.5.1.3.5. E-mail (*Inforvet*): [testo e codice]
- 1.5.2. *Numero di partite sottoposte a controlli ufficiali all'introduzione [...]*
- 1.5.3. *Numero di controlli ufficiali effettuati all'introduzione:*
- 1.5.3.1. Controlli documentali [...]
- 1.5.3.2. Altri controlli [...]
- 1.5.4. *Risultati dei controlli ufficiali effettuati all'introduzione:*
- 1.5.4.1. Controlli documentali [...]
- 1.5.4.2. Altri controlli [...]
-

⁽¹⁾ Solamente se l'autorità nazionale competente è diversa da quella indicata al punto 1.4.1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1998

che stabilisce i settori prioritari del piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati partecipanti, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno, oggetto della decisione 92/481/CEE del Consiglio (programma Karolus)

[notificata con il numero C(1998) 2012]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/471/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 92/481/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno⁽¹⁾, modificata dalla decisione n. 889/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, sesto trattino,

considerando che la decisione 92/481/CEE soprammenzionata prevede che la Commissione, di concerto con il comitato di cui all'articolo 10 di detta decisione, stabilisca ogni anno i settori prioritari contemplati dai programmi di scambio;

considerando che tali settori debbono essere stabiliti per il 1998;

considerando che la determinazione di tali settori prioritari è strettamente connessa con l'attuazione delle varie misure destinate alla realizzazione del mercato interno di cui all'articolo 7 A del trattato;

considerando che tali scambi di funzionari debbono contribuire a promuovere sia l'uniformità interpretativa degli atti comunitari, sia una loro applicazione omogenea;

considerando che il programma Karolus non ha alcuna incidenza sui programmi comunitari di scambi come Matheus⁽³⁾ nel settore doganale, Fiscalis⁽⁴⁾ nel settore delle imposte indirette, Grotius⁽⁵⁾ nel settore della giustizia, Odysseus⁽⁶⁾, Oisín⁽⁷⁾, Falcone⁽⁸⁾ e Stop⁽⁹⁾ nel settore degli affari interni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 10 della decisione 92/481/CEE relativa a tale piano d'azione,

Articolo 1

Per l'esercizio finanziario 1998, i settori prioritari di cui all'articolo 5, sesto trattino, della decisione 92/481/CEE sono i seguenti:

- prodotti farmaceutici e medicinali veterinari (funzionari con incarichi di responsabilità in materia di autorizzazione e di controllo dei medicinali, compresa la realizzazione di una rete di collegamenti telematici nel campo dell'informatica medica che deve garantire la riservatezza e la sicurezza degli scambi informatici dei dati corrispondenti; personale incaricato delle buone prassi di fabbricazione (BPF), dei controlli sui produttori conformemente alla direttiva 75/319/CEE del Consiglio⁽¹⁰⁾; personale incaricato della vigilanza del mercato dei prodotti medicinali, in particolare il personale dei laboratori ufficiali di controllo);
- appalti pubblici (funzionari aventi incarichi di responsabilità nei servizi amministrativi incaricati delle procedure di aggiudicazione di appalti d'importo pari o superiore alle soglie di cui alle direttive del Consiglio 92/50/CEE⁽¹¹⁾, 93/36/CEE⁽¹²⁾, 93/37/CEE⁽¹³⁾ e 93/38/CEE⁽¹⁴⁾, inclusi i funzionari di autorità indipendenti che svolgono un ruolo di organizzazione, di controllo o di vigilanza sui sistemi di aggiudicazione degli appalti pubblici o nello sviluppo delle attività di formazione connesse con la fase attuale della realizzazione di tali sistemi e di sviluppo delle competenze in materia di appalti pubblici);
- controllo all'esportazione di determinati beni e tecnologie a duplice uso contemplati dal regolamento (CE) n. 3881/94 del Consiglio⁽¹⁵⁾, fatta salva l'applicazione delle disposizioni nazionali per la protezione dei segreti di difesa (funzionari con incarichi di responsabilità in tema d'autorizzazione all'esportazione e di controllo);

- controllo all'esportazione di beni culturali (funzionari con incarichi di responsabilità in tema di concessione delle autorizzazioni all'esportazione e di controllo, ove tali controlli non siano svolti dalle amministrazioni doganali) [regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio ⁽¹⁶⁾];
- controllo all'atto della fabbricazione, immissione sul mercato, importazione e esportazione dei prodotti precursori di droghe, qualora siano affidati ad amministrazioni diverse da quelle doganali (personale con incarichi di responsabilità in tema di concessione delle autorizzazioni all'importazione e all'esportazione e di controllo) [direttiva 92/109/CEE del Consiglio ⁽¹⁷⁾ e regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio ⁽¹⁸⁾; regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione ⁽¹⁹⁾];
- controllo all'importazione e all'esportazione delle specie animali e vegetali protette in applicazione della convenzione «Cites» [regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ⁽²⁰⁾] (personale degli organismi di gestione competenti con incarichi di responsabilità in tema di autorizzazione delle importazioni ed esportazioni);
- veterinari (personale incaricato del controllo sugli animali vivi e sui prodotti zootecnici nelle aziende agricole, nei mercati, negli stabilimenti di produzione, di trasformazione e di stoccaggio dei prodotti zootecnici e negli uffici frontalieri di ispezione, come pure personale dipendente dai laboratori che partecipano allo svolgimento dei controlli nel quadro della tutela della sanità pubblica, della sanità animale, del benessere degli animali e del rispetto delle norme zootecniche e di quelle relative all'identificazione degli animali) ⁽²¹⁾;
- valutazione della conformità e sorveglianza del mercato: funzionari che intervengono nell'applicazione delle direttive in materia di giocattoli [direttiva 88/378/CEE del Consiglio ⁽²²⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²³⁾], dispositivi di protezione individuale [direttiva 89/686/CEE del Consiglio ⁽²⁴⁾, modificata dalle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE ⁽²⁵⁾ del Consiglio e 96/58/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾], strumenti di misura [direttiva 90/384/CEE del Consiglio ⁽²⁷⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE], bassa tensione [direttiva 73/23/CEE del Consiglio ⁽²⁸⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE], compatibilità elettromagnetica [direttiva 89/336/CEE del Consiglio ⁽²⁹⁾, modificata dalle direttive 92/31/CEE ⁽³⁰⁾ e 93/68/CEE], apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva [direttiva 94/9/CE del Consiglio ⁽³¹⁾], dispositivi medici [direttiva 93/42/CEE del Consiglio ⁽³²⁾], apparecchi a gas [direttiva 90/396/CEE del Consiglio ⁽³³⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE], apparecchi a pressione [direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁴⁾], prodotti chimici, esplosivi ad uso civile, macchine, veicoli a motore, imbarcazioni da diporto; funzionari responsabili dell'applicazione dei diversi strumenti della politica della qualità;
- prodotti alimentari [funzionari incaricati del controllo ufficiale dei prodotti alimentari nel quadro delle direttive del Consiglio 89/397/CEE ⁽³⁵⁾ e 93/99/CEE ⁽³⁶⁾ sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari, in particolare per quanto riguarda l'igiene, di cui alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio ⁽³⁷⁾];
- settore fitosanitario (funzionari incaricati del controllo fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali sui luoghi di produzione e ai punti di ingresso nella Comunità nonché quelli incaricati dell'omologazione e del controllo nel settore dei prodotti fitofarmaceutici e quelli incaricati della qualità delle sementi) [direttive del Consiglio 77/93/CEE ⁽³⁸⁾, 91/414/CEE ⁽³⁹⁾, 76/895/CEE ⁽⁴⁰⁾, 86/362/CEE ⁽⁴¹⁾, 86/363/CEE ⁽⁴²⁾, 90/642/CEE ⁽⁴³⁾, regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio ⁽⁴⁴⁾, direttive del Consiglio 66/400/CEE ⁽⁴⁵⁾, 66/401/CEE ⁽⁴⁶⁾, 66/402/CEE ⁽⁴⁷⁾, 66/403/CEE ⁽⁴⁸⁾, 66/404/CEE ⁽⁴⁹⁾, 69/208/CEE ⁽⁵⁰⁾, 70/457/CEE ⁽⁵¹⁾, 70/458/CEE ⁽⁵²⁾, 91/682/CEE ⁽⁵³⁾, 92/33/CEE ⁽⁵⁴⁾ e 92/34/CEE ⁽⁵⁵⁾];
- enti creditizi, imprese di assicurazione e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (funzionari degli enti responsabili della vigilanza in materia);
- prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario ai fini del riciclaggio dei capitali [funzionari incaricati dell'applicazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio ⁽⁵⁶⁾];
- contraffazione e pirateria [funzionari incaricati di vigilare sulla corretta applicazione, nel mercato interno, della legislazione comunitaria in materia di proprietà intellettuale ed industriale ⁽⁵⁷⁾];
- protezione dei consumatori nei settori seguenti: sicurezza generale dei prodotti, credito al consumo, viaggi «tutto compreso», interessi economici dei consumatori e accesso alla giustizia;
- protezione dei dati personali [funzionari che esercitano competenze presso organismi nazionali incaricati di vigilare sull'applicazione delle disposizioni nazionali in forza della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁸⁾];
- gestione del trasferimento di rifiuti tra Stati membri;
- trasporti stradali (funzionari incaricati dell'attuazione e dell'effettiva applicazione delle regolamentazioni, soprattutto in campo sociale e tecnico);
- trasporti marittimi: controllo nei porti, ad opera di ispettori marittimi, della conformità delle navi alle regole internazionali in materia di sicurezza marittima e di protezione dell'ambiente [direttiva 95/21/CE del Consiglio ⁽⁵⁹⁾];

- trasporti aerei: personale incaricato dell'attuazione e dell'effettiva applicazione delle normative in materia di licenze per le compagnie aeree [regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio ⁽⁶⁰⁾], di diritti di traffico [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ⁽⁶¹⁾], di reti aeroportuali, di assistenza a terra e di tasse di aeroporto, di sicurezza aeronautica [regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽⁶²⁾] ed in particolare del rilascio delle licenze aeronautiche [direttiva 91/670/CEE del Consiglio ⁽⁶³⁾], nonché del controllo sugli aeromobili dei paesi terzi;
- funzionamento dei programmi statistici legati al mercato interno (programmi settoriali di scambi di beni e di servizi tra Stati membri) [regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio ⁽⁶⁴⁾];
- concorrenza (funzionari o altro personale aventi responsabilità nell'elaborazione e nell'applicazione delle regole di concorrenza in materia di intese, posizioni dominanti e concentrazioni);
- telecomunicazioni [funzionari delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR), competenti in ciascuno degli Stati membri per la disciplina del mercato nazionale delle telecomunicazioni ⁽⁶⁵⁾];
- servizi audiovisivi, in particolare applicazione della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁶⁾ che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio (coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive);
- libera circolazione delle persone (funzionari incaricati del riconoscimento dei diplomi, del rilascio dei permessi di soggiorno alle persone che beneficiano del diritto comunitario), delle questioni di sicurezza sociale nonché dell'applicazione dei principi della libertà di circolazione nei settori prioritari della funzione pubblica nazionale, vale a dire pubblica istruzione, sanità pubblica, ricerca a fini civili e organismi pubblici che gestiscono un servizio commerciale; ispettori del lavoro ed agenti dei servizi pubblici per l'occupazione);
- diritto del lavoro: funzionari incaricati dell'attuazione e del controllo dell'applicazione delle direttive sul diritto del lavoro ⁽⁶⁷⁾, nonché dell'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne [accesso all'occupazione, alla formazione ed alla promozione professionale, condizioni di lavoro — direttiva 76/207/CEE del Consiglio ⁽⁶⁸⁾ — ed in materia di sicurezza sociale — direttiva 79/7/CEE del Consiglio ⁽⁶⁹⁾], inclusi gli ispettori del lavoro;
- protezione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro [funzionari incaricati del controllo dell'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽⁷⁰⁾ e direttive particolari];
- applicazione della direttiva 83/189/CEE del Consiglio ⁽⁷¹⁾ (funzionari responsabili del sistema di scambio di messaggi relativi alla notifica preliminare di progetti di regolamentazioni tecniche nazionali);
- applicazione della decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷²⁾, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (funzionari, incaricati del coordinamento delle notifiche delle misure previste nella decisione);
- prodotti chimici [funzionari responsabili dell'immissione sul mercato di sostanze pericolose ⁽⁷³⁾, della notifica di nuove sostanze pericolose, del controllo sulle esportazioni ed importazioni di prodotti chimici pericolosi ⁽⁷⁴⁾, del controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽⁷⁵⁾];
- biotecnologia [funzionari responsabili delle procedure di autorizzazione delle emissioni nell'ambiente o dell'aspetto parere scientifico/valutazione del rischio di prodotti consistenti in o contenenti organismi geneticamente modificati ⁽⁷⁶⁾];
- controllo delle sostanze che inquinano l'atmosfera [funzionari responsabili delle ispezioni in materia di produzione, immissione sul mercato ed esportazione di combustibili liquidi, composti organici volatili, sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽⁷⁷⁾].

Articolo 2

Se una candidatura conforme al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 93/10/CEE della Commissione ⁽⁷⁸⁾ presenta un indubbio interesse nel quadro della normativa comunitaria in materia di mercato interno, al di fuori dei settori prioritari di cui all'articolo 1, può essere presa in considerazione per partecipare al programma, purché non esistano programmi comunitari equivalenti per lo scambio di funzionari nel settore considerato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 28 aprile 1998.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

NOTE

- (¹) GU L 286 dell'1. 10. 1992, pag. 65.
- (²) GU L 126 del 28. 4. 1998, pag. 6.
- (³) Decisione 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaues) (GU L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41).
- (⁴) Decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) (GU L 126 del 28. 4. 1998, pag. 1).
- (⁵) GU L 287 dell'8. 11. 1996, pag. 3 (Grotius: azione comune del 28 ottobre 1996, adottata dal Consiglio, che istituisce un programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia).
- (⁶) GU L 99 del 31. 3. 1998, pag. 2 (Odysseus: azione comune del 19 marzo 1998, adottata dal Consiglio, che istituisce un programma di formazione, di scambi e di cooperazione nei settori delle politiche dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne).
- (⁷) GU L 7 del 10. 1. 1997, pag. 5 (Oisín: azione comune del 20 dicembre 1996, adottata dal Consiglio, che istituisce un programma comune di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità incaricate dell'applicazione della legge).
- (⁸) GU L 99 del 31. 3. 1998, pag. 8 (Falcone: azione comune del 19 marzo 1998, adottata dal Consiglio, che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata).
- (⁹) GU L 322 del 12. 12. 1996, pag. 7 (Stop: azione comune del 29 novembre 1996, adottata dal Consiglio, che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini).
- (¹⁰) GU L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13.
- (¹¹) GU L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1.
- (¹²) GU 199 del 9. 8. 1993, pag. 1.
- (¹³) GU L 199 del 9. 8. 1993, pag. 54.
- (¹⁴) GU L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84.
- (¹⁵) GU L 367 del 31. 12. 1994, pag. 1.
- (¹⁶) GU L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.
- (¹⁷) GU L 370 del 19. 12. 1992, pag. 76.
- (¹⁸) GU L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1.
- (¹⁹) GU L 383 del 29. 12. 1992, pag. 17.
- (²⁰) GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.
- (²¹) Il programma specifico «veterinari» è assunto a carico nel 1998 dal programma Karolus, in quanto le disponibilità di bilancio rendono problematica l'organizzazione del settimo programma di scambi di veterinari da parte della DG IV-Agricoltura.
- (²²) GU L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1.
- (²³) GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.
- (²⁴) GU L 399 del 30. 12. 1989, p. 18.
- (²⁵) GU L 276 del 9. 11. 1993, pag. 11.
- (²⁶) GU L 236 del 18. 9. 1996, pag. 44.
- (²⁷) GU L 189 del 20. 7. 1990, pag. 1.
- (²⁸) GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.
- (²⁹) GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.
- (³⁰) GU L 126 del 12. 5. 1992, pag. 11.
- (³¹) GU L 100 del 19. 4. 1994, pag. 1.
- (³²) GU L 169 del 12. 7. 1993, pag. 1.
- (³³) GU L 196 del 26. 7. 1990, pag. 15.
- (³⁴) GU L 181 del 9. 7. 1997, pag. 1.
- (³⁵) GU L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.
- (³⁶) GU L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.
- (³⁷) GU L 175 del 19. 7. 1993, pag. 1.
- (³⁸) GU L 26 del 31. 1. 1997, pag. 20.
- (³⁹) GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.
- (⁴⁰) GU L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26.
- (⁴¹) GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37.
- (⁴²) GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43.
- (⁴³) GU L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71.
- (⁴⁴) GU L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.
- (⁴⁵) GU L 125 del 11. 7. 1966, pag. 2290/66.
- (⁴⁶) GU L 125 del 11. 7. 1966, p. 2298/66.
- (⁴⁷) GU L 125 del 11. 7. 1966, pag. 2309/66.
- (⁴⁸) GU L 125 del 11. 7. 1966, pag. 2320/66.
- (⁴⁹) GU L 125 del 11. 7. 1966, pag. 2326/66.
- (⁵⁰) GU L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
- (⁵¹) GU L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
- (⁵²) GU L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.
- (⁵³) GU L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21.
- (⁵⁴) GU L 157 del 10. 6. 1992, pag. 1.
- (⁵⁵) GU L 157 del 10. 6. 1992, pag. 10.
- (⁵⁶) GU L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.
- (⁵⁷) GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 213; direttiva 89/104/CEE del Consiglio (GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 1); regolamenti del Consiglio (CE) 40/94 (GU L 11 del 14. 1. 1994, pag. 1), (CEE) n. 1768/92 (GU L 182 del 2. 7. 1992, pag. 1); (CE) n. 2100/94 (GU L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1); regolamento (CE) 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 198 dell'8. 8. 1996, pag. 30); direttive del Consiglio 87/54/CEE (GU L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36), 91/250/CEE (GU L 122 del 17. 5. 1991, pag. 42), 93/83/CEE (GU L 248 del 6. 10. 1993, pag. 15); direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 27. 3. 1996, pag. 20).
- (⁵⁸) GU L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.
- (⁵⁹) GU L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1.
- (⁶⁰) GU L 240 del 4. 8. 1992, pag. 1.
- (⁶¹) GU L 240 del 4. 8. 1992, pag. 8.
- (⁶²) GU L 373 del 31. 12. 1991, pag. 4.
- (⁶³) GU L 373 del 31. 12. 1991, pag. 21.
- (⁶⁴) GU L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1.
- (⁶⁵) GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 32.
- (⁶⁶) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 60.

- (⁶⁷) Direttive del Consiglio 75/129/CEE (GU L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29), 77/187/CEE (GU L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26), 80/987/CEE (GU L 283 del 20. 10. 1980, pag. 23), 91/383/CEE (GU L 206 del 29. 7. 1991, pag. 19), 91/533/CEE (GU L 288 del 18. 10. 1991), 92/56/CEE (GU L 245 del 26. 8. 1992, pag. 3), 93/104/CE (GU L 307 del 13. 12. 1993, pag. 18), 94/33/CE (GU L 216 del 20. 8. 1994, pag. 12), 94/45/CE (GU L 254 del 30. 9. 1994, pag. 64); direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 1).
- (⁶⁸) GU L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.
- (⁶⁹) GU L 86 del 10. 1. 1979, pag. 24.
- (⁷⁰) GU L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.
- (⁷¹) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.
- (⁷²) GU L 321 del 30. 12. 1995 pag. 1.
- (⁷³) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1).
- (⁷⁴) Regolamento (CE) n. 2455/92 del Consiglio (GU L 251 del 29. 8. 1992, pag. 13).
- (⁷⁵) Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (GU L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1).
- (⁷⁶) Direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15).
- (⁷⁷) Direttive del Consiglio 85/210/CEE (GU L 96 del 3. 4. 1985, pag. 25) e 93/12/CEE (GU L 74 del 27. 3. 1993, pag. 81); direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 365 del 31. 12. 1994, pag. 24); regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio (GU L 333 del 22. 12. 1994, pag. 1).
- (⁷⁸) GU L 8 del 14. 1. 1993, pag. 17.
-